

CONSIGLIO D'EUROPA
Trattati Europei

STE N° 143

CONVENZIONE EUROPEA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
(revisionata)

La Valletta, 16.1.1992

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti nella Convenzione Culturale Europea, firmatari della presente Convenzione (revisionata).

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri specie in vista di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

Vista la Convenzione Culturale Europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ed in particolare gli articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico Europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione Europea sulle Infrastrutture riguardanti i Beni Culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le Raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978); 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione N° R (89) 5 sulla protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto di operazioni di riassetto urbano e rurale;

Ricordato che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

Preso atto che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica, è gravemente minacciato di degrado a causa sia del moltiplicarsi delle grandi opere di riassetto, che dei rischi naturali, degli scavi clandestini o privi di carattere scientifico ed anche di una scarsa sensibilizzazione del pubblico;

Affermando che è importante istituire, laddove non esistono ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico appropriate, e che occorre inserire l'esigenza della salvaguardia del patrimonio archeologico nelle politiche di riassetto urbano e rurale e di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico riguarda non solo lo Stato direttamente interessato ma anche tutti i paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo scambi di esperti ed esperienze;

Constatando la necessità di integrare i principi formulati dalla Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di sviluppo nei paesi europei,

Hanno convenuto quanto segue:

Definizione di patrimonio archeologico

Articolo 1

- L'obiettivo della presente Convenzione (revisionata) è proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.
- A tal fine, sono da considerarsi elementi del patrimonio archeologico le testimonianze, beni e altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, dei quali:
 - la salvaguardia e lo studio permettono di definire lo sviluppo della storia dell'umanità e il suo rapporto con l'ambiente naturale;
 - le principali fonti di informazione sono costituite da scavi o scoperte o da altri metodi di ricerca riguardanti l'umanità e il suo ambiente;
 - L'ubicazione si trova in qualsiasi spazio di competenza della giurisdizione delle Parti.
- Il patrimonio archeologico comprende strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti protetti, testimonianze mobiliari, monumenti di altra natura, insieme al loro contesto, situati sia nel terreno che sotto le acque.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

Articolo 2

Ogni Parte si impegna ad attuare, secondo le modalità proprie ad ogni Stato, un sistema giuridico di protezione del patrimonio archeologico, che preveda:

- la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
- la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future;
- l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per l'esame.

Articolo 3

Al fine di tutelare il patrimonio archeologico e garantire il valore scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte s'impegna:

- ad attuare procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi ed altre attività archeologiche, per:
 - prevenire scavi o spostamenti illeciti di elementi del patrimonio archeologico;
 - garantire che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano condotte in maniera scientifica e a condizione che:
 - metodi di indagine non distruttivi siano utilizzati ogni qualvolta sia possibile;
 - gli elementi del patrimonio archeologico non siano portati alla luce nel corso degli scavi né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che disposizioni adeguate siano state prese per la loro tutela, conservazione e gestione;
- a controllare che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive siano condotti solo da persone qualificate ed espressamente abilitate;
- a sottoporre a previa autorizzazione specifica, nei casi previsti dalla legislazione dei singoli Stati, l'uso di metal detector e altre attrezzature di detezione o procedure per la ricerca archeologica.

Articolo 4

Ogni Parte s'impegna ad attuare misure per la protezione fisica del patrimonio archeologico, che prevedano, a seconda delle circostanze:

- L'acquisizione o la protezione con altri mezzi adeguati, da parte degli enti pubblici, di aree destinate a costituire zone di riserva archeologica;
- la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente *in situ*;
- la sistemazione di depositi appropriati per le testimonianze archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

- a cercare di conciliare e articolare le rispettive esigenze dell'archeologia e dello sviluppo del territorio facendo in modo che gli archeologi partecipino:
 - alle politiche di pianificazione tese a stabilire strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti che presentino un interesse archeologico;
 - allo svolgimento nelle diverse fasi dei programmi di sviluppo del territorio;
- a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, al fine di permettere:
 - la modifica dei progetti di sviluppo suscettibili di nuocere al patrimonio archeologico;
 - l'attribuzione di tempi e mezzi sufficienti per effettuare un appropriato studio scientifico del sito con la pubblicazione dei risultati;
- a vigilare che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano prendano in completa considerazione i siti archeologici e il loro contesto;
- a prevedere, nel caso in cui elementi del patrimonio archeologico siano stati trovati durante lavori di assetto territoriale e, quando ciò sia fattibile, la loro conservazione *in situ*;
- a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture di accoglienza di un gran numero di visitatori, non danneggino il carattere archeologico e scientifico di questi siti e del loro ambiente.

Finanziamento della ricerca e conservazione archeologica

Articolo 6

Ogni Parte si impegna:

- a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte degli enti pubblici nazionali, regionali o locali, in funzione delle loro rispettive competenze;
- ad aumentare i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:
 - adottando le disposizioni appropriate affinché, nel corso delle grandi opere pubbliche o private, sia prevista la copertura completa, con fondi provenienti in maniera adeguata dal settore pubblico o dal settore privato, del costo di tutte le operazioni archeologiche necessarie connesse a questi lavori;
 - inserendo nel bilancio relativo a questi lavori, allo stesso titolo che per gli studi d'impatto imposti dalla difesa dell'ambiente e del territorio, gli studi e le prospezioni archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi oltre che la divulgazione e la pubblicazione completa delle scoperte.

Raccolta e diffusione dell'informazione scientifica

Articolo 7

Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna:

- a realizzare o aggiornare le indagini, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nelle aree sottoposte alla propria giurisdizione;
- ad adottare disposizioni pratiche per ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, come premessa alla indispensabile diffusione integrale degli studi specialistici.

Articolo 8

Ogni Parte si impegna:

- a facilitare lo scambio a livello nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici e professionali, adottando disposizioni utili affinché questa circolazione non danneggi in nessun modo il valore culturale e scientifico di questi elementi;
- a promuovere gli scambi di informazione sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso e a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Sensibilizzazione del pubblico

Articolo 9

Ogni Parte si impegna:

- ad avviare un'azione educativa al fine di destare e sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio;
- a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del proprio patrimonio archeologico, in particolare i siti, e ad incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

Prevenzione del traffico illegale di elementi del patrimonio archeologico

Articolo 10

Ogni Parte si impegna:

- ad organizzare lo scambio di informazioni tra gli enti pubblici competenti e le istituzioni scientifiche sugli scavi illegali identificati;
- ad informare le autorità competenti dello Stato d'origine, parte nella presente Convenzione (revisionata), su qualsiasi offerta che si sospetti provenire da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali, e fornire tutte le informazioni necessarie in proposito;
- per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni simili, la cui politica di acquisto è sottoposta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie affinché questi ultimi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico che si sospetti provenire da scoperte incontrollate, da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali;
- per i musei ed altre istituzioni simili, situati sul territorio di una Parte, ma la cui politica di acquisto non è sottoposta al controllo dello Stato
 - a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (revisionata);
 - ad impegnarsi a far rispettare dai musei e dalle istituzioni sopra menzionati i principi formulati nel paragrafo III, qui citato;
- a limitare, per quanto possibile, attraverso un'azione educativa, di informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illegali o da sottrazioni da scavi ufficiali.

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione (revisionata) è in contrasto con i trattati bilaterali o multilaterali che saranno o che potranno esistere tra le Parti, riguardanti la circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o la loro restituzione al legittimo proprietario.

Mutua assistenza tecnica e scientifica

Articolo 12

Le Parti si impegnano:

- a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica attraverso uno scambio di esperienze ed esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico;
- a favorire, nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di esperti nella conservazione del patrimonio archeologico, compreso il settore della formazione permanente.

Controllo dell'applicazione della Convenzione (revisionata)

Articolo 13

Al fini della presente Convenzione (revisionata), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ha il compito di controllare l'applicazione della presente Convenzione (revisionata) ed in particolare:

- di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti nella Convenzione (revisionata) e sull'applicazione dei principi che enuncia;
- di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa misure miranti all'applicazione delle disposizioni della Convenzione (revisionata), anche nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (revisionata), e d'informazione dell'opinione pubblica sugli obiettivi della Convenzione (revisionata);
- di indirizzare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relative all'invito a Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (revisionata).

Clausole finali

Articolo 14

1. La presente Convenzione (revisionata) è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti nella Convenzione Culturale Europea.
Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Nessuno Stato parte nella Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se non ha già denunciato la predetta Convenzione o se non la denuncia simultaneamente.

3. La presente Convenzione (revisionata) entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui quattro Stati di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dai termini della Convenzione (revisionata) in conformità delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Nel caso in cui in applicazione dei due paragrafi precedenti, la denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata) non fossero simultanee, uno Stato contraente può dichiarare, al momento di depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione, che continuerà ad applicare la Convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata).

5. La presente Convenzione (revisionata) entrerà in vigore nei riguardi di tutti gli Stati firmatari che esprimano il loro consenso di essere vincolati da essa sei mesi dopo la data del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio così come la Comunità Economica Europea ad aderire alla presente Convenzione (revisionata), con una decisione presa a maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato.

2. Per ogni altro Stato aderente o per la Comunità Economica Europea, in caso di adesione, la Convenzione (revisionata) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 16

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione (revisionata).

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento o in seguito, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (revisionata) a ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Nei riguardi di questo territorio la Convenzione (revisionata) entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, nei riguardi di tutti i territori designati in questa dichiarazione, per mezzo di una nota priva di indirizzo e indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione (revisionata) indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione Culturale Europea, e a tutti gli Stati e alla Comunità Economica Europea che hanno aderito o che siano stati invitati ad aderire alla presente Convenzione (revisionata):

- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (revisionata) in conformità agli Articoli 14, 15, e 16;
- ogni atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione (revisionata).

In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione (revisionata).

Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti nella Convenzione Culturale Europea, e a tutti gli Stati non membri o alla Comunità Economica Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (revisionata).

(Traduzione dal testo francese di Emanuela D'Andria)